



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2013, proposto da: Bincoletto Mario s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso e Nicola De Zan, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del c.p.a.;

contro

Immobiliare Marco Polo s.r.l. a Socio Unico, in persona dl legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Franco Zambelli e Valentino Peterle, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

nei confronti di

Civilmahglor s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Bognolo, Giuliano Neri e Sebastiano Artale, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Venezia, San Marco, 4325;

per l'annullamento

dell'atto dell'Amministratore unico di Marco Polo s.r.l. del 15.10.2013, recante aggiudicazione definitiva all'impresa Civilmahglor s.r.l. dell'appalto dei lavori ed opere finalizzati alla manutenzione straordinaria e restauro conservativo delle terrazze poste a copertura delle ali laterali del corpo di fabbrica principale della Villa presso il complesso monumentale di "Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD) - I° lotto. CIG 5271032136; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Immobiliare Marco Polo s.r.l. a Socio Unico e di Civilmahglor s.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Civilmahglor s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Bognolo, Sebastiano Artale e Giuliano Neri, con domicilio eletto presso Roberta Bognolo in Venezia, San Marco, 4325;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che il ricorso incidentale è infondato: correttamente, infatti, la ditta ricorrente ha dichiarato l'inesistenza di *"titolari, soci, direttori generali, amministratori ..."* cessati dalla carica dal 2012 ad oggi: ne dà (pur contraddittoriamente) atto lo stesso ricorrente incidentale laddove afferma che *"i soci e gli amministratori della società incorporata coincidono con gli attuali soci e amministratori della medesima Bincoletto"*;

- che – a prescindere dall'irricevibilità (per tardività) della censura con cui la ricorrente incidentale deduce l'illegittimità di una clausola contenuta nella legge di gara (clausola che, essendo escludente, andava impugnata tempestivamente, non con ricorso incidentale – il termine stabilito dalla stazione appaltante per richiedere il sopralluogo deve ritenersi perentorio, *“stante la sua essenzialità quale adempimento necessariamente propedeutico all'esatta, seria e consapevole redazione dell'offerta in tempo utile”* (Cons. St., sez. III, 13 giugno 2012, n. 3484) in relazione sia alla complessità dell'intervento appaltato, sia alla peculiarità dei luoghi ove realizzarlo;
- che non giova ai resistenti il riferimento alla circostanza che la lettera d'invito non sanzionava con l'esclusione il mancato rispetto del termine per chiedere il sopralluogo, così come non giova il richiamo all'art. 46, comma 1-*bis*, del d.lgs. n.163/2006: se è vero, infatti, che tale norma indica tra le cause di legittima esclusione l'incertezza del contenuto dell'offerta, allora è corretta – in virtù del principio di economia procedimentale – l'esclusione del concorrente che non abbia rispettato il termine perentorio per richiedere il sopralluogo (giacché l'inevitabile diniego di ammissione al sopralluogo conseguente alla mancata, tempestiva richiesta avrebbe inequivocabilmente, nell'immediato prosieguo, comportato l'esclusione dalla selezione per mancata effettuazione del sopralluogo, il quale non si esaurisce nella mera visione d'un sito, ma comporta il rilascio di una dichiarazione che deve dar atto della consapevole disamina di tutti gli elementi indicati nell'art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, senza la quale l'offerta è concretamente esposta al rischio di essere priva di senso logico e fattuale: Cons. St., sez. III, 13 giugno 2012, n. 3484);
- che, dunque, il ricorso incidentale è infondato, mentre è fondato il ricorso principale;

- che alla luce della peculiarità della fattispecie controversa si rinvencono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)